


Una condotta del genere non può essere interpretata che nell'unica direzione possibile: evitare il coinvolgimento di ZORZI nella responsabilità relativa alla strage di Brescia, alla quale l'imputato è collegato anche secondo le dichiarazioni dirette di DIGILIO e indirette di TRAMONTE.

Per tutti i motivi sopraesposti vorrà la Corte Eccellentissima riformare ai sensi dell'art. 576 CPP la gravata sentenza, ritenendo civilmente responsabili i predetti imputati TRAMONTE MAURIZIO, CARLO MARIA MAGGI e DELFO ZORZI, e condannandoli al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita p.c..

Con osservanza.


Brescia, 10 Marzo 2011

Avv. Renzo Nardin



DISPENSATO PER IL SERVIZIO DI CANCELLERIA
ORDINARIO DI BRESCIA
30.03.2011

IL FUNZIONARIO CANCELLERESCO



per il cerale di
avvenuto
deposito